

## **DECRETO COMMISSARIALE**

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. n. T00141 del 11 Agosto 2020

# N. 11 del 29 Giugno 2021

Oggetto: Affidamento contratto alla società AGIDI SRL per la rappresentare n. 1 (uno) spettacolo teatrale "Ci vuole orecchio" della Compagnia il giorno 10/07/2021 presso VILLA ALDOBRANDINI

## II COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge Regionale del 6 novembre 1992, n. 43 "Istituzione dell'Istituto regionale per le ville tuscolane I.R.Vi.T." e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", ed in particolare l'art. 55 "Enti pubblici dipendenti", in cui è specificata la funzione di tali Enti, avendo come finalità l'esercizio di particolari funzioni amministrative, tecniche o specialistiche;

VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione" che, in particolare rispettivamente agli art. 9 e 34, detta nuove disposizioni per l'I.R.Vi.T. e per i Commissari di nomina regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. T00170 del 02/07/2019, con il quale il Dott. Francesco Paolo Posa è stato nominato Commissario Straordinario dell'I.R.Vi.T.;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. T00141 del 11/08/2020, con il quale l'incarico di cui sopra è stato rinnovato "fino alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'I.R.Vi.T. e comunque non oltre fine legislatura";

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., concernente la nuova contabilità armonizzata, sia nella forma che nei contenuti, con una nuova classificazione del bilancio diversa da quella prevista dalla citata L.R. n. 25/2001, per la quale la Regione Lazio ha messo a disposizione la procedura informatica SICER per la gestione del bilancio 2021-2023;

VISTA la L.R. n. 12 del 12/08/2020;

VISTO il Decreto commissariale n. 17 del 30/09/2020 con il quale viene approvato il nuovo bilancio per l'esercizio finanziario 2021-2023, e successive variazioni;

VISTO il nuovo schema di bilancio, redatto per missioni e programmi, in base alla classificazione ISTAT come previsto dal D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;





VISTO il "DL 52 del 22 aprile 2021 che, per le aree in zona gialla, ha consentito la riapertura di teatri, cinema ed altri luoghi per lo spettacolo dal vivo a partire dal 26 aprile 2021, sebbene con limitazione di capienza.

VISTO il decreto commissariale dell'I.R.Vi.T n 05 del 28.05.2021 con la quale viene approvato il programma delle attività;

CONSIDERATO che a seguito dell'entrate in vigore di suddetto DL 52/2021, l'I.R.Vi.T. in base al programma delle attività ed in considerazione della necessità di dare un impulso alla ripresa economica del territorio coinvolgendo il cosiddetto "mondo dello spettacolo "che ha sofferto più di tutti l'emergenza pandemica, ha immediatamente messo a disposizioni le proprie risorse finanziarie ed organizzative, per la realizzazione del programma;

VISTO il decreto Legge n 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge n 120/2020 cosiddetto decreto semplificazioni;

ATTESA la necessità e l'urgenza di attuare immediatamente il programma delle attività, che si dovrà svolgere principalmente presso le ville tuscolane, si rende necessario affidare direttamente i servizi e le forniture necessarie per l'organizzazione e la gestione della logistica degli eventi in programma, affidandoci anche a soggetti che hanno collaborato proficuamente con l'I.R.Vi.T., nonostante l'emergenza pandemica nel 2020;

ATTESA la necessità di affidamento il contratto alla società AGIDI SRL per la rappresentare n. 1 (uno) spettacolo teatrale "Ci vuole orecchio" della Compagnia il giorno 10/07/2021 presso VILLA ALDOBRANDINI in Via Cardinal Massaia, 18, 00044 Frascati (RM),

VISTO lo schema di contratto tra AGIDI SRL, con sede legale in Via Bellaria 127/1, 41126 Modena, Cod. Fisc. e P. IVA 02609220369, in persona del suo legale rappresentante Sig.ra Emanuela Rossi (qui di seguito: "Produttore"); - da una parte - E ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE TUSCOLANE, con sede legale in Via del Serafico 107, 00142 Roma, C.F. 97204120584 (qui di seguito: "Organizzatore");

VISTA la regolarità del DURC Numero Protocollo INPS\_25458167 Data richiesta 19/03/2021 Scadenza validità 17/07/2021 della soc. AGIDI SRL

VISTA la disponibilità economica del bilancio dell'esercizio finanziario 2021 dell'IRVIT;

ATTESA l'urgenza e la necessità dell'affidamento, con successivo atto si procederà all'impegno di spesa;





#### **DECRETA**

in conformità con le premesse che sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di approvare lo schema di contratto da sottoscrivere tra AGIDI SRL, con sede legale in Via Bellaria 127/1, 41126 Modena, Cod. Fisc. e P. IVA 02609220369, in persona del suo legale rappresentante Sig.ra Emanuela Rossi (qui di seguito: "Produttore"); - da una parte - E ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE TUSCOLANE, con sede legale in Via del Serafico 107, 00142 Roma, C.F. 97204120584 (qui di seguito: "Organizzatore");

di affidare per l'importo di € 13.200,00 iva inclusa se dovuta (€ 12.000,00 oltre Iva al 10%) AGIDI SRL, con sede legale in Via Bellaria 127/1, 41126 Modena, Cod. Fisc. e P. IVA 02609220369, il quale si impegna a fornire all'ORGANIZZATORE la rappresentare n. 1 (uno) spettacolo teatrale "Ci vuole orecchio" della Compagnia il giorno 10/07/2021 presso VILLA ALDOBRANDINI in Via Cardinal Massaia, 18, 00044 Frascati (RM),

La fatturazione è soggetta allo split payment **CODICE FISCALE** : 97204120584 **CODICE IPA:** irvit **CODICE UNIVOCO UFFICIO:** UF6RQS

di conferire al presente atto carattere di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. lgs.n.267/2000.

Il Commissario Straordinario Dott. Francesco Paolo Posa

Copia della presente determina è pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ente I.R.Vi.T. per 15 giorni consecutivi dal 295/06/2021

Il Commissario Straordinario Dott. Francesco Paolo Posa



#### **SCRITTURA PRIVATA**

### **TRA**

**AGIDI SRL**, con sede legale in Via Bellaria 127/1, 41126 Modena, Cod. Fisc. e P. IVA 02609220369, in persona del suo legale rappresentante Sig.ra Emanuela Rossi (qui di seguito: "*Produttore*");

- da una parte -

Ε

ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE TUSCOLANE, con sede legale in Via del Serafico 107, 00142 Roma, C.F. 97204120584 (qui di seguito: "Organizzatore");

- dall'altra parte

(quando congiuntamente richiamate dette anche "Parti")

#### premesso

- a) che il Produttore, in associazione con IMARTS MEDIA, ha prodotto lo spettacolo teatrale "Ci vuole orecchio", (qui di seguito indicati unitamente ai musicisti e tecnici al loro seguito: "Compagnia");
- b) che l'Organizzatore ha richiesto al Produttore di rappresentare n. 1 (uno) spettacolo della Compagnia giorno 10/07/2021 presso VILLA ALDOBRANDINI in Via Cardinal Massaia, 18, 00044 Frascati (RM), capace di contenere n. 1000 spettatori, con inizio alle ore 21.00 circa e con il pagamento di un biglietto di ingresso da parte del pubblico (qui di seguito: "Spettacolo");
- **c)** che col presente accordo (di seguito: "*Contratto*") le Parti intendono disciplinare i loro rapporti con riferimento alla realizzazione e rappresentazione dello Spettacolo.

# Tutto ciò premesso, così da costituire parte integrante e sostanziale del Contratto si stipula e si conviene quanto segue

## Art. 1. - Valore delle premesse e dell'Allegato A.

Le premesse e l'Allegato A (c.d. "*Rider Tecnico*") formano parte integrante e sostanziale del Contratto e vengono qui confermati con efficacia di patti.

## Art. 2 - Oggetto.

Il Produttore concede all'Organizzatore il diritto di rappresentare n. 1 (uno) spettacolo della Compagnia il giorno 10/07/2021 presso VILLA ALDOBRANDINI in Via Cardinal Massaia, 18, 00044 Frascati (RM), capace di contenere n. 1000 spettatori, con inizio alle ore 21.00 circa, e con il pagamento di un biglietto di ingresso da parte del pubblico, secondo i termini e le condizioni di cui al Contratto.

Il Contratto si intenderà validamente concluso, ex art. 1326 c.c., nel momento in cui il Produttore avrà ricevuto il Contratto ed il relativo Allegato A debitamente siglati, in ogni loro pagina, e sottoscritti dall'Organizzatore.

L'accettazione da parte dell'Organizzatore della proposta del Produttore, contenuta nel Contratto e relativo Allegato A, dovrà giungere al Produttore siglata e sottoscritta in originale, anticipata scannerizzata a mezzo fax (al n. 059/8630209) e/o email (all'indirizzo email: <a href="mailto:chiara.iacona@agidi.it">chiara.iacona@agidi.it</a>), ex art. 1326 secondo comma c.c., entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del presente.

## Art. 3 - Obblighi del Produttore.

Ai fini della realizzazione e rappresentazione dello Spettacolo, il Produttore si obbliga:

- a) a garantire la presenza della Compagnia per la effettuazione dello Spettacolo. Il repertorio dello Spettacolo è quello scelto dall'Artista;
- b) a pagare alla Compagnia i compensi loro spettanti per lo Spettacolo e ad assolvere ai relativi oneri fiscali e previdenziali;
- c) a provvedere ai viaggi e ai trasporti della Compagnia.
- d) Fornire all'Organizzatore tutte le informazioni utili alla stampa del materiale promozionale e pubblicitario.

## Art. 4 - Obblighi dell'Organizzatore.

Ai fini della realizzazione e rappresentazione dello Spettacolo, l'Organizzatore si obbliga a mettere a disposizione, sopportandone i relativi costi e spese, tutto quanto tutto necessario sotto il profilo tecnico, logistico ed organizzativo eccezion fatta per quanto previsto al precedente art. 3. Fermo restando quanto sopra, l'Organizzatore si obbliga:

- a) a porre in essere, a propria cura e spese, quanto previsto nell'allegato A (scheda tecnica);
- b) a provvedere a propria cura e spese al vitto e all'alloggio della Compagnia il giorno dello Spettacolo:
- c) a mettere a disposizione il luogo di svolgimento dello Spettacolo in ordine di marcia (c.d. "venue"), garantendone la piena agibilità ed idoneità ai fini del suo regolare svolgimento;
- c) a fornire, a proprie spese, una struttura di palco perfettamente collaudata ed idonea, anche sotto il profilo tecnico, alla rappresentazione dello Spettacolo, nonché le dotazioni ed apparecchiature tecniche (impianto audio e luci, etc), certificati a norma di legge, indicati nell'**Allegato A** il tutto secondo i termini, le condizioni e le modalità indicati nell'**Allegato A**;
- d) a mettere a disposizione, a proprie spese, il personale (tecnici, elettricista, macchinista, facchini, supporto, ecc.) necessario alla regolare realizzazione e rappresentazione dello Spettacolo, secondo i termini, le condizioni e le modalità indicati nell'**Allegato A**;
- e) a garantire alla Compagnia un apposito ed indisturbato sound check di minimo 2 (due) ore, a
  porte chiuse e senza la presenza del pubblico, secondo orari che verranno comunicati dal
  referente tecnico della Compagnia, garantendo al contempo la presenza in detti orari di tutti gli
  elementi (palco, corrente elettrica, personale del teatro, ecc.) necessari alla esatta effettuazione
  degli spettacoli già predisposti e pronti;
- f) a chiedere ed ottenere tutti i necessari permessi e/o autorizzazioni e/o licenze di qualunque tipo (civili, amministrative, di pubblica sicurezza ecc.) finalizzati alla regolare realizzazione e rappresentazione dello Spettacolo sollevando e manlevando il Produttore da qualsiasi responsabilità in merito;
- g) ad assicurare la fornitura di energia elettrica ed acqua potabile necessaria alla regolare esecuzione dello Spettacolo ed alla funzionalità delle aree adiacenti secondo quanto previsto nell'Allegato A;
- h) a rispettare tutte le disposizioni ed esigenze tecniche indicate nell'**Allegato A** e ad operarsi per risolvere con suo personale incaricato eventuali problemi contingenti. Per qualsiasi chiarimento l'incaricato del Produttore al quale far riferimento è la Sig.ra Elena Faccini (email elena.faccini@internationalmusic.it);
- a chiedere ed ottenere tutte le necessarie autorizzazioni e/o i permessi di viaggio, transito, sosta e parcheggio – nei giorni e/o nelle aree dei relativi divieti – dei mezzi di trasporto per la Compagnia e per le loro strumentazioni, impianti, apparecchiature (tir, furgoni e auto di produzione) per il raggiungimento della venue e relativa sosta e parcheggio (secondo i termini, le condizioni e le modalità indicati nell'Allegato A);
- m) ad adottare tutte le misure tecniche e di sicurezza idonee a garantire il regolare svolgimento dello Spettacolo (ivi inclusi, servizio VVFF, ambulanza, medico, ecc.) sollevando e manlevando il Produttore da qualsiasi responsabilità in merito;
- n) ad adottare le più opportune misure atte ad assicurare l'incolumità della Compagnia e la protezione dei suoi impianti e/o strumentazioni.
- o) a mettere a disposizione del Produttore e della Compagnia i servizi igienici, i camerini (custoditi, puliti ed igienicamente funzionali con la relativa dotazione richiesta) nonché l'area catering, secondo i termini, le condizioni e le modalità indicati nell'allegato A;
- a mettere a disposizione del Produttore e della Compagnia una apposita area parcheggio custodita, sufficiente ad ospitare i mezzi della produzione che saranno specificati dal referente tecnico della Compagnia, in luogo immediatamente adiacente alla venue ed ai camerini;
- a pagare alla S.I.A.E. quanto dovuto. A tal riguardo l'Organizzatore si obbliga, inoltre, a fornire al Produttore l'apposito modello S.I.A.E. per le musiche di scena affinché possa correttamente inserire le opere musicali esequite dall'Artista durante lo Spettacolo;
- r) a mettere a disposizione del Produttore, sul palco e nel luogo di svolgimento dello Spettacolo, secondo le indicazioni del Tour Manager, tutti gli spazi e le aree richieste dal Produttore per il collocamento ed il funzionamento della strumentazione e delle apparecchiature del Produttore e/o della Compagnia;
- a custodire e conservare, con la massima diligenza, il materiale della Compagnia nella venue e durante tutto il periodo di permanenza della Compagnia, assumendosene la responsabilità in caso di furto, danneggiamento, manomissione, incendio, ecc.;
- t) a far stipulare all'organo attuatore della manifestazione idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile relativa ad eventuali sinistri (verificatisi durante lo Spettacolo, il sound check e, più in generale, durante la permanenza della Compagnia nel luogo dello Spettacolo e nelle aree adiacenti) anche di carattere mortale, afferenti la Compagnia nonché eventuali sinistri relativi

- al furto, danneggiamento o perimento della strumentazione di proprietà e/o disponibilità della Compagnia e del Produttore, con massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00 (due milioni cinquecento mila00) per sinistro nonché ad inviare, via email e/o via fax, su richiesta del Produttore, la suddetta polizza assicurativa al Produttore almeno 5 (cinque) giorni prima della data dello Spettacolo;
- u) ad applicare e pretendere che i propri fornitori applichino in misura esatta e scrupolosa tutte le norme inerenti la sicurezza, la previdenza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro e ciò anche con riferimento ai soggetti incaricati del montaggio e/o smontaggio del palco, delle strutture ed impianti necessari per lo Spettacolo.
- v) ad ottemperare e mettere in atto tutte le misure di sicurezza igienico-sanitarie anti Covid previste dalle relative disposizioni ministeriali in vigore al momento dell'effettuazione dello spettacolo. Qualora il PRODUTTRE all'arrivo della COMPAGNIA sul luogo dell'evento dovesse constatare che tali misure non vengono rispettate e attuate, avrà la facoltà di non far esibire la COMPAGNIA e annullare lo spettacolo, come previsto al successivo articolo 17 Risoluzione del contratto.

### Art. 5 - Divieto di registrazioni.

- **5.1.** È esclusivo diritto del Produttore registrare e/o far registrare lo Spettacolo; in tal caso l'Organizzatore non potrà pretendere alcuna contropartita, né apporre alcun divieto.
- **5.2.** Fermo restando quanto sopra, lo Spettacolo non può essere filmato, registrato né riprodotto da chicchessia, neppure parzialmente per nessuna ragione, scopo o motivo, incluse trasmissioni in streaming su siti web, social network e mezzi assimilabili, ad eccezione dei tre minuti per l'esercizio del diritto di cronaca. Pertanto, l'Organizzatore si obbliga a non realizzare e a non permettere a terzi e/o a non far realizzare a terzi la ripresa audio e/o video dello Spettacolo, in assenza di una specifica autorizzazione scritta del Produttore. In tal senso, l'Organizzatore si obbliga a fare quanto in suo potere al fine di non consentire l'accesso al luogo di svolgimento dello Spettacolo ad alcuna persona (compresi propri collaboratori o dipendenti) munita di registratori, o di qualsiasi altro apparecchio o strumento analogico e/o digitale idoneo alla incisione, registrazione, riproduzione del suono, della voce e/o dell'immagine.

Anche l'utilizzo delle registrazioni dei tre minuti per il diritto di cronaca per scopi promozionali dell'Organizzatore dovrà essere preventivamente autorizzato dal Produttore.

L'Organizzatore, quindi, è tenuto al risarcimento di tutti i danni che il Produttore e/o l'Artista dovessero subire in conseguenza delle sopra menzionate incisioni, registrazioni e/o riproduzioni dello Spettacolo o di parte di esso.

### Art. 6 - Numero spettatori. Biglietti di ingresso. Controlli e verifiche.

- **6.1.** L'Organizzatore si obbliga a far accedere nel luogo di svolgimento dello Spettacolo un numero di persone non superiore all'agibilità dell'impianto/luogo utilizzato o pari ai permessi di Pubblica Sicurezza rilasciati e in ottemperanza alle disposizioni in materia di contingentamento degli accessi collegate all'emergenza sanitaria Covid-19. La responsabilità di ogni danno derivante, anche a persone o cose del Produttore e/o della Compagnia, a causa della non osservanza di questa clausola sarà da attribuirsi all'Organizzatore.
- **6.2.** Si stabilisce tra le Parti che, se l'ingresso allo Spettacolo è a pagamento:
- a) il prezzo del biglietto d'ingresso, oltre il diritto di prevendita, è fissato come segue:
  - Euro 15,00 (quindici/00), biglietto unico;
- b) l'Organizzatore dovrà mettere a disposizione del Produttore n. 10 (dieci) biglietti omaggio in platea.
- c) l'Organizzatore dovrà a comunicare al Produttore il numero di biglietti (ivi incluso il numero di biglietti omaggio) richiesti ed ottenuti e/o comunque utilizzati e/o utilizzabili per lo Spettacolo dalla S.I.A.E.;
- d) l'Organizzatore dovrà comunicare al Produttore, all'inizio dello Spettacolo, l'incasso lordo dei biglietti venduti;
- e) l'Organizzatore dovrà comunicare al Produttore, settimanalmente, i dati relativi alle prevendite dei biglietti.

### 6.3. Modelli C1

L'Organizzatore si obbliga a produrre e consegnare al Produttore copia di tutti i Modelli C1 compilati ai fini SIAE dei vari sistemi di vendita autorizzati, con chiusura della prevendita e, a chiusura delle

casse, dopo l'inizio dello Spettacolo, a fornire il Modello C1 con il venduto finale. In caso di giustificata impossibilità tecnica a consegnarla nei tempi suddetti, l'Organizzatore si obbliga a consegnarla entro e non oltre 15 giorni dalla data dello spettacolo.

# Art. 7 - Promozione e pubblicità dello Spettacolo. Esibizione di ulteriori artisti. Annuncio dello Spettacolo

**7.1.** L'Organizzatore si obbliga ad allestire a proprie spese, una campagna promozionale e pubblicitaria dello Spettacolo nelle forme concordate con il Produttore.

Tutto il materiale pubblicitario dello Spettacolo da utilizzarsi da parte dell'Organizzatore dovrà essere sottoposto alla previa approvazione del Produttore.

Eccezion fatta per la pubblicità e promozione dello Spettacolo, l'Organizzatore si obbliga a che la presenza, il nome o la figura dell'Artista non siano utilizzati, neppure indirettamente, per forme e/o modi di pubblicità cartacea, audiovisiva, fotografica, cinematografica o di qualsiasi altro genere, forma o modo e relativamente a qualsiasi prodotto e/o servizio e/o attività. È fatto divieto all'Organizzatore di installare sia attorno al palco che all'interno o all'esterno dell'impianto utilizzato per lo Spettacolo striscioni, poster o scritte luminose od altri mezzi pubblicitari senza la previa autorizzazione scritta del Produttore così come di non apporre e/o far apporre da terzi materiali e/o informazioni pubblicitarie non autorizzate dal Produttore sui biglietti nonché su tutto il materiale pubblicitario riferito allo Spettacolo.

- **7.2.** Eventuali artisti interpreti esecutori diversi dalla Compagine Artistica potranno esibirsi in occasione dello Spettacolo prima e/o dopo la Compagine Artistica solo previa approvazione scritta del Produttore.
- **7.3.** Nel caso in cui lo Spettacolo abbia luogo all'interno di manifestazioni e/o rassegne cui partecipino altri artisti interpreti esecutori, su ogni materiale promozionale o in ogni comunicato promozionale, il nome dell'Artista non potrà essere di grandezza inferiore a nessuno degli altri artisti eventualmente partecipanti.
- **7.4.** Si conviene che in merito all'annuncio dello Spettacolo (ed alla conseguente messa in vendita dei biglietti dello stesso in caso di Spettacolo a pagamento con biglietti di ingresso), l'Organizzatore si obbliga a rispettare dettagliatamente le tempistiche e le indicazioni stabilite e comunicate dal Produttore e in particolare si obbliga a:
- a) che l'annuncio dello Spettacolo non avvenga in alcun caso prima della data di annuncio comunicata dal Produttore e comunque prima che il Produttore e/o l'Artista vi abbia proceduto ufficialmente;
- b) comunicare e ottenere la relativa approvazione scritta da parte del Produttore nel caso in cui voglia annunciare lo Spettacolo successivamente alla data stabilita dal Produttore.

### Art. 8 - Merchandising. Sponsorizzazioni.

## (eliminato)

## Art. 9 - Corrispettivo. Termini e modalità di pagamento.

**9.1.** A titolo di corrispettivo per il diritto di rappresentazione dello Spettacolo concesso dal Produttore, delle obbligazioni assunte e/o garanzie prestate da quest'ultimo ai sensi del Contratto, l'Organizzatore si obbliga a pagare al Produttore la somma di **Euro 12.000,00** (Euro dodicimila/00) oltre IVA di legge (di seguito: "*Cachet*").

Il Cachet dovrà essere versato secondo i seguenti termini e modalità:

**Euro 12.000,00** (dodicimila/00) oltre IVA di legge, da effettuarsi al ricevimento della fattura elettronica emessa in data 12/07/2021 mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente bancario dedicato intestato al Produttore: Banca Popolare Emilia Romagna - IBAN IT 56 C 05387 12900 000003366253, con contestuale spedizione della copia contabile del bonifico effettuato alla seguente email chiara.iacona@agidi.it;

# Art. 10 - Mancata effettuazione dello Spettacolo. Sospensione / interruzione / annullamento dello Spettacolo.

10.1. Nel caso in cui a causa di forza maggiore (ivi inclusi calamità, terremoti, lutti nazionali, gravi

eventi socio politici, epidemie, emergenze sanitarie quali Covid19, sommosse, attentati, guerre civili, ecc.) o cause locali di ordine pubblico o cause locali igienico/sanitarie lo Spettacolo non potesse esser effettuato, l'Organizzatore dovrà rimborsare al Produttore le spese da questo sostenute e documentate, sino ad un ammontare massimo corrispondente al 50% (cinquanta per cento) del Compenso.

- 10.1.1 Annullamento in casi di ordinanze/decreti per emergenze sanitarie o di ordine pubblico Si precisa che l'annullamento per cause di forza maggiore quali emergenze sanitarie o di ordine pubblico viene ritenuto valido se la data dello spettacolo è compresa all'interno del periodo temporale previsto dai relativi atti di provvedimento/prescrizioni/decreti/ordinanze di qualsiasi pubblica autorità. Se la data dello spettacolo oggetto del presente contratto non rientra nel periodo di validità di detto provvedimento, l'Organizzatore dovrà onorare quanto previsto nel presente contratto e se dovesse decidere di annullare ugualmente l'evento, tale decisione non verrà considerata come atto dovuto per cause di forza maggiore e l'Organizzatore dovrà versare al Produttore il 100% del cachet concordato.
- **10.2** Qualora, per fatto o colpa dell'Organizzatore, la Compagnia non potesse effettuare lo Spettacolo ovvero lo Spettacolo/ non potesse aver luogo, l'Organizzatore sarà obbligato a corrispondere al Produttore, a titolo di penale, il 100% (cento per cento) del compenso, salvo il diritto del Produttore al risarcimento del maggior danno subito.
- **10.3.** Qualora, per fatto o colpa dell'Organizzatore, lo Spettacolo venisse sospeso, interrotto e/o annullato anche pochi minuti dopo il suo inizio, l'Organizzatore sarà obbligato a corrispondere al Produttore il 100% (cento per cento) del compenso, salvo il diritto del Produttore al risarcimento del maggior danno subito.
- **10.4.** Per quanto occorra, si precisa che l'inagibilità del luogo (venue) dello Spettacolo e/o del palcoscenico, l'interruzione della fornitura elettrica, gli scioperi di qualsiasi causa o natura, od eventi atmosferici non aventi la natura di calamità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo maltempo, pioggia, neve, vento, grandine) non costituiscono cause di forza maggiore e quindi, in tali casi, l'Organizzatore dovrà adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto e versare al Produttore il 100% (cento per cento) del compenso, salvo il diritto del Produttore al risarcimento del maggior danno subito.
- **10.5** In caso di Spettacolo all'aperto, con conseguente oggettiva impossibilità di effettuare lo Spettacolo, l'Organizzatore sarà comunque tenuto al pagamento del 100% del cachet al Produttore.

### Art. 11 - Impedimento dell'Artista

Nel caso in cui, per malattia o infortunio opportunamente certificati che generino un impedimento di uno o più membri della Compagnia, il Produttore non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti ai sensi del Contratto, il Produttore ne darà comunicazione all'Organizzatore e lo Spettacolo verrà spostato in data da concordare. Qualora non sia possibile recuperare lo Spettacolo in altra data, il Contratto sarà da intendersi risolto e nessuna responsabilità potrà essere imputata al Produttore e/o all'Artista e/o alla Compagnia, rimanendo peraltro esclusa ogni pretesa dell'Organizzatore al risarcimento del danno o al pagamento di alcun indennizzo per qualsiasi ragione, titolo o causa, salva la restituzione dell'anticipo già versato.

### Art. 12 - Affissioni. Ritiro ed oneri relativi al materiale pubblicitario. Manleva.

**12.1.** L'Organizzatore si assume tutti gli obblighi ed oneri derivanti ed, in ogni caso, attinenti e/o connessi alla affissione dei manifesti e del materiale pubblicitario dello Spettacolo garantendo il pieno rispetto di tutte le normative (penali, civili, amministrative) vigenti in materia.

Pertanto, l'Organizzatore si obbliga a tenere sollevati ed indenni il Produttore, l'Artista, gli eventuali loro sponsor ed il tipografo dei manifesti e del materiale pubblicitario da ogni responsabilità o conseguenza che possa derivare dalle affissioni e di quanto indicato al precedente comma.

Resta inteso che ove dovesse pervenire ai suddetti multe e/o ingiunzioni di pagamento, questi saranno eventualmente liberi di pagare, ma con la facoltà di richiedere l'importo corrisposto nei confronti dell'Organizzatore con riserva in ordine di risarcimento di danni ulteriori.

Violazioni del disposto di cui all'art. 663 c.p. saranno unicamente imputabili all'Organizzatore, non avendo i suddetti alcuna possibilità di controllo sugli adempimenti necessari.

**12.2.** L'Organizzatore si assume tutti gli oneri comunque relativi alla giacenza (anche per mancato ritiro) del materiale pubblicitario dello Spettacolo (ad esempio manifesti, cartoline e quant'altro). L'Organizzatore si obbliga a tenere sollevati ed indenni il Produttore, l'Artista, gli eventuali sponsor ed il tipografo dei manifesti e del materiale pubblicitario da ogni responsabilità o conseguenza che possa

derivare da eventuali accertamenti e/o azioni promosse da enti statali e/o pubblici e comunque da terzi in genere, in relazione a quanto pattuito al precedente comma ed al precedente art. 12.1.

## Art. 13 - Responsabilità diretta dell'Organizzatore. Manleva.

L'Organizzatore sarà direttamente responsabile, in via esclusiva, per le obbligazioni da esso assunte nei confronti dei terzi (privati e/o amministrazioni e/o pubbliche autorità) e per le attività da esso prestate per dare esecuzione al Contratto.

Nessuna eccezione potrà essere opposta al Produttore dall'Organizzatore derivante da rapporti da quest'ultimo intrapresi con terzi per dare esatta esecuzione al Contratto (a titolo di mero esempio per la locazione e/o autorizzazioni per l'utilizzo dei luoghi in cui si svolgerà lo Spettacolo, per il noleggio del palco, degli impianti audio e luci, per i rapporti con personale messo a disposizione dall'Organizzatore, per la realizzazione della campagna promozionale e pubblicitaria, per la affissione manifesti, ecc.).

In ogni caso, l'Organizzatore si obbliga a tenere indenne ed a manlevare il Produttore da ogni responsabilità e/o conseguenza di qualsiasi genere o titolo che possa derivare da eventuali azioni introdotte dai soggetti con i quali l'Organizzatore abbia stretto rapporti per dare corretta esecuzione alle obbligazioni su di esso gravanti ai sensi del Contratto.

### Art. 14 - Adempimenti, documentazione, oneri. Agibilità. Sicurezza sul lavoro.

- **14.1.** Sono a carico dell'Organizzatore tutti gli obblighi, adempimenti e le responsabilità relative all'agibilità del luogo di svolgimento dello Spettacolo e degli impianti e strutture impiegate per la rappresentazione dello Spettacolo nonché all'osservanza di tutte le norme relative alla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008.
- **14.2.** L'Organizzatore, considerata esigenza primaria la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si obbliga: (i) alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti che disciplinano l'attività lavorativa e la sicurezza sui luoghi di lavoro; (ii) a porre in essere tutte le attività (anche di natura informativa e documentale) e gli adempimenti obbligatori ai sensi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.
- L'Organizzatore comunicherà, inoltre, al Produttore ed alla Compagnia eventuali prescrizioni particolari in relazione all'uso dei locali da parte dei lavoratori per la rappresentazione dello Spettacolo.
- **14.3.** Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, l'Organizzatore, il Produttore ed i rispettivi fornitori (i) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e (ii) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle eventuali interferenze.
- **14.4.** sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 81/2008, l'Organizzatore si obbliga a predisporre il D.U.V.R.I. e/o altra documentazione necessaria ai sensi di legge, relativamente al luogo ove lo Spettacolo verrà rappresentato con indicazione specifica dei costi per ridurre o eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti da interferenze quantificabili in Euro 0,00 (zero/00).
- **14.5.** L'Organizzatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Produttore e la Compagnia da ogni responsabilità che dovesse derivare in conseguenza dal mancato rispetto di quanto previsto ai precedenti artt. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e delle normative di legge in materia di sicurezza sul lavoro e da eventuali azioni promosse da terzi a riguardo.

### Art. 15 - Divieto di cessione.

L'Organizzatore non potrà cedere, ovvero altrimenti trasferire, a qualsiasi titolo ed a chicchessia, il Contratto e/o i diritti e gli obblighi che ne derivano, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Produttore.

## Art. 16 - Clausola risolutiva espressa. Penali.

- **16.1** Le Parti convengono che il Contratto si risolve di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione a mezzo raccomandata AR o a mezzo PEC:
- a) qualora l'Organizzatore non provveda al pagamento di parte o di tutti i compensi e somme previsti agli artt. 9, 10 e 11;
- b) qualora l'Organizzatore non adempia ad uno e/o più degli obblighi assunti ai sensi degli artt. 6.2 lett. a), c), d), 6.3, 7.1, 7.2, 7.4, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5;
- c) qualora l'Organizzatore non adempia ad uno e/o più degli obblighi assunti ai sensi all'art. 4 lett. a), b), f), g), i), m), q), s), t), u), v);
- d) qualora l'Organizzatore non adempia agli obblighi assunti ai sensi all'art. 4 lett. c), d), h), l), n), o),

- r), v), secondo i termini, le condizioni e le modalità indicate nel medesimo art. 4 lett. c), d), h), l), n), o), r), v) e nell'Allegato A;
- e) qualora l'Organizzatore inviasse comunicazione di annullamento dello Spettacolo (per cause non previste quali cause di forza maggiore ai sensi dell'art. 10) o comunque manifestasse la volontà di non eseguire il Contratto;
- f) nel caso in cui l'Organizzatore dovesse essere sottoposto ad una procedura concorsuale, fosse posto in liquidazione, ovvero dovesse risultare iscritto nell'Elenco Protesti.
- **16.2.** In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del precedente art. 16.1, l'Organizzatore sarà obbligato a pagare immediatamente al Produttore, a titolo di penale, una somma pari al 100% del cachet pattuito al precedente art. 9, fatto salvo il diritto del Produttore al risarcimento del maggior danno subito.
- **16.3.** Qualora l'Organizzatore non adempia agli obblighi assunti ai sensi all'art. 4 lett. e) secondo i termini, le condizioni e le modalità indicate nel medesimo art. 4 lett. e) e nell'allegato A l'Organizzatore sarà obbligato a pagare immediatamente al Produttore, a titolo di penale, una somma pari al 100% del cachet pattuito al precedente art. 9.
- **16.4.** Qualora l'Organizzatore non adempia agli obblighi assunti ai sensi all'art. 4 lett. r) secondo i termini, le condizioni e le modalità indicate nel medesimo art. 4 lett. r) e nell'allegato A l'Organizzatore sarà obbligato a pagare immediatamente al Produttore, a titolo di penale, una somma pari al 100% del cachet pattuito al precedente art. 9.

### Art. 17 - Indipendenza delle parti contrattuali.

Il Produttore e l'Organizzatore, sono contraenti tra loro indipendenti e nulla di quanto previsto dal Contratto potrà creare tra di loro alcun tipo di associazione, società, anche di fatto, o Joint venture.

# Art. 18 – Legge applicabile. Foro esclusivamente competente. Forma delle modifiche.

**18.1.** Il Contratto è regolato dalla Legge italiana.

Modena, 11/06/2021

- **18.2.** Per qualsiasi controversia e/o questione relativa all'interpretazione e/o all'applicazione e/o all'esecuzione del Contratto, le Parti concordemente, in deroga ai principi di cui al Codice di Procedura Civile, stabiliscono quale Foro competente in via esclusiva quello di Modena.
- **18.3.** Qualsiasi patto che modifichi e/o integri il contenuto del Contratto dovrà avere, a pena di nullità, la forma scritta e dovrà essere sottoscritto dalle Parti.

### Art. 19 - Trattamento dati.

- **19.1.** Le parti dichiarano di consentire il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto/accordo. Altresì le parti si danno reciprocamente atto che i propri dati personali verranno trattati solo ed esclusivamente per finalità connesse all'adempimento contrattuale o all'osservanza di obblighi di legge, ivi compresa l'adozione di misure di sicurezza ai sensi dell'art.32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e successivi Provvedimenti.
- **19.2.** I titolari del trattamento dati sono il Produttore e l'Organizzatore. I responsabili del trattamento dei dati designati sono i rispettivi legali rappresentanti pro tempore i quali, a loro volta, potranno designare ed impartire istruzioni agli incaricati previsti dall'art. 30 del richiamato Dlgs 196/ 2003.

II Produttore (AGIDI SRL)	L'Organizzatore (ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE TUSCOLANE)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 secondo comma c.c. si approvano in via specifica le clausole di cui ai seguenti articoli del Contratto: 1 (Valore delle Premesse e dell'Allegato A); 2 (Oggetto); 4 (Obblighi dell'Organizzatore); 5.1 (Registrazione dello Spettacolo da parte del Produttore); 5.2 (Divieto di registrazioni); 6.1 (Numero di spettatori. Responsabilità dell'Organizzatore); 6.2 (Biglietto di ingresso); 7.1 (Promozione e pubblicità); 7.2 (Esibizione di ulteriori artisti); 7.4 (Annuncio dello Spettacolo); 8.1 (Merchandising); 8.2 (Sponsorizzazioni); 9.1 (Corrispettivo. Termini e modalità di pagamento. Facoltà del Produttore); 10.1 (Mancata effettuazione dello Spettacolo); 10.2 (Sospensione, interruzione, annullamento dello Spettacolo); 10.3 (Eventi non rientranti nelle cause di forza maggiore); 11 (Impedimento dell'Artista e/o degli altri componenti principali della Compagnia Artistica): 12.1 (Affissioni, Responsabilità dell'Organizzatore, Manleva); 12.2 (Ritiro ed oneri materiale Responsabilità dell'Organizzatore. Manleva.): 13 pubblicitario. (Responsabilità dell'Organizzatore. Manleva); 14.1 (Obblighi, adempimenti e responsabilità per all'agibilità ed osservanza norme in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro); 14.4 (D.U.V.R.I.); 14.5 (Manleva); 15 (Divieto di cessione); 16.1 (Clausola risolutiva espressa); 16.2 (Penale); 16.3, 16.4, 16.5 (Penali specifiche); 18.1 (Legge applicabile); 18.2 (Foro competente in via esclusiva); 18.3 (Forma convenzionale delle modifiche); 19 (Trattamento dati).

Ш	Pr	od	utto	re
(#	١G	IDI	SR	L)

L'Organizzatore (ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE TUSCOLANE)

\_\_\_\_\_\_

ALLEGATI:

Allegato A Rider Tecnico